



Data: 21/10/2022
Prot. Num: 0000021

Alle strutture territoriali di
SPI/CGIL - FNP/CISL – UILP/UIL
Loro sedi

Oggetto: Incontro tra SPI-FNP-UILP e INPS Direzione Centrale Pensioni del 17 ottobre 2022.

Il 17 ottobre 2022 si è tenuto un incontro in videoconferenza con l'INPS, con all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. “decreto aiuti bis”:
 - i. conguaglio di perequazione delle pensioni per l'anno 2021 (art. 21 lett. a);
 - ii. incremento perequativo temporaneo del 2% sulle pensioni (art. 21 lett. b);
2. “decreto aiuti ter”: indennità una tantum 150 euro;
3. campagna reddituale;
4. detassazione delle pensioni intestate a soggetti trasferiti in Bulgaria;
5. tavolo sugli indebiti.

Decreto “aiuti bis”

Come stabilito dal DM 17 novembre 2021, le pensioni sono state rivalutate a decorrere dal 1° gennaio 2022 sulla base dell'aliquota provvisoria dell'1,7%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

La variazione percentuale definitiva verificatasi negli indici FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) senza tabacchi, tra il periodo gennaio/dicembre 2020 ed il periodo gennaio/dicembre 2021, è risultata dell'1,9%. Conseguentemente sui trattamenti di pensione spetta la differenza di perequazione dello 0,2% (1,9% - 1,7%), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Di norma il conguaglio di perequazione viene corrisposto in sede di perequazione dell'anno successivo (in questo caso, gennaio 2023). L'art. 21, lettera a) del “decreto aiuti bis” ha previsto l'anticipo del conguaglio di perequazione sulla mensilità di novembre 2022.

Con la mensilità di novembre l'INPS provvederà al ricalcolo delle pensioni con l'incremento perequativo dello 0,2% ed a corrispondere gli arretrati da gennaio a ottobre 2022.

L'incremento dello 0,2% viene attribuito sulla base del cosiddetto cumulo perequativo (considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo; nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;

nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Con tale incremento, l'importo definitivo del trattamento minimo INPS dell'anno 2022 è pari a 525,38 euro mensili.

Diversamente dall'incremento perequativo transitorio del 2%, previsto dall'art. 21 lettera b) del decreto aiuti bis, l'incremento perequativo dello 0,2% è parte integrante del trattamento pensionistico e sarà sottoposto a tassazione con le regole ordinarie.

Il conguaglio fiscale sarà operato nell'ambito del conguaglio di fine anno, sulla mensilità di gennaio 2023.

Per quanto riguarda l'incremento perequativo transitorio del 2%, di cui vi abbiamo già informato con circolare unitaria del 23 settembre u.s., l'INPS ci ha comunicato che, con la mensilità di ottobre, l'incremento è stato corrisposto a circa 13 milioni di pensionati delle gestioni private e a circa 2 milioni e 200mila / 2 milioni e 300mila pensionati delle gestioni pubbliche.

L'incremento del 2% è stato attribuito, come previsto dall'art. 21, lettera b) del "decreto aiuti bis", sulle prestazioni d'importo complessivo cumulato non superiore a 2.692 euro, con applicazione della norma di salvaguardia (importo massimo con rivalutazione pari a 2.744 euro). Per i titolari di pensione diretta e di reversibilità è stato considerato l'importo complessivo dei trattamenti al lordo delle trattenute per l'applicazione della tabella F.

Il costo mensile dell'incremento perequativo del 2% è risultato di circa 240 milioni di euro per le pensioni a carico delle gestioni private e di circa 77 milioni di euro per quelle a carico delle gestioni pubbliche.

Per gli ulteriori aspetti dell'incremento perequativo transitorio del 2% facciamo rinvio alla nostra precedente nota.

Decreto "aiuti ter"

Il "decreto aiuti ter" (decreto legge 144/2022), prevede all'art. 19, la corresponsione di una indennità una tantum di 150 euro sulla mensilità di pensione di novembre 2022.

La struttura dell'art. 19 del decreto aiuti ter è simile a quella dell'indennità una tantum di 200 euro di cui all'art. 32, della legge 91/2022.

L'INPS corrisponderà l'indennità di 150 euro sulla mensilità di novembre ai residenti in Italia, titolari di pensione (a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, ivi compresa l'APE volontaria) alla data del 1° ottobre 2022, con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l'anno 2021, a 20.000 euro.

L'INPS ci ha informato che dovrebbero beneficiare del bonus circa 9/10 milioni di pensionati.

Diversamente, i beneficiari del bonus 200 euro sono stati 13 milioni e 137 mila pensionati. Ai titolari di pensione con decorrenza 1° luglio 2022 e ai soggetti, aventi diritto, ma esclusi dall'elaborazione centrale che hanno presentato domanda, l'INPS corrisponderà i 200 euro con la mensilità di novembre.

La corresponsione del bonus sarà indicata con specifica voce nel cedolino di pensione: *DL Aiuti Ter*.

Su nostra richiesta l'Istituto ci ha informato che le eventuali domande - da parte dei soggetti esclusi dal beneficio e aventi diritto - di ricostituzione documentale (residenza in Italia) e/o reddituale (non superamento del limite) dei titolari di prestazioni a carico delle gestioni pubbliche possono essere presentate mediante la procedura relativa alla somma aggiuntiva (quattordicesima). Nel caso di soggetti di età inferiore a 64 anni è possibile inoltrare la domanda di ricostituzione mediante PEC.

Le differenze tra il bonus 200 euro e il bonus 150 euro sono le seguenti:

- limite di reddito:
 - 35.000 euro per bonus 200 euro;
 - 20.000 per bonus 150 euro;
- titolarità di pensione:
 - entro la data del 1° luglio 2022 per bonus 200 euro;
 - entro la data del 1° ottobre 2022 per bonus 150 euro;
- la residenza in Italia alla data del:
 - 1° luglio 2022 per bonus 200 euro;
 - 1° ottobre 2022 per bonus 150 euro.

Gli ulteriori aspetti sono simili, per cui facciamo rinvio alla nostra circolare del 27 giugno scorso con la quale abbiamo trattato il bonus 200 euro.

Su nostra domanda specifica l'INPS ha precisato che, d'ufficio, provvederà a liquidare il bonus di 150 euro ai lavoratori e alle lavoratrici domestiche che hanno già percepito il bonus di 200 euro.

Campagna reddituale

Le campagne reddituali, per effetto dell'art. 21 del "decreto aiuti ter", saranno posposte al 2023.

In particolare, la sospensione/revoca delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non hanno provveduto a comunicare in tempo utile la situazione reddituale relativa all'anno 2019 (mancata presentazione del RED; mancata risposta al sollecito RED; mancata presentazione ricostituzione reddituale entro il 15 settembre), prevista con la mensilità di ottobre 2022, sarà posposta al 2023.

I soggetti interessati dalla sospensione/revoca sono circa 60.000. Per effetto del posticipo, slitta anche la data del 15 settembre, pertanto tali pensionati possono ancora presentare utilmente la domanda di ricostituzione.

Per quanto riguarda la campagna RED 2021, redditi 2020, conclusasi nel mese di aprile, le relative richieste di sollecito saranno inviate a fine novembre. Con la comunicazione, l'INPS, oltre a chiedere l'invio del RED 2021 con le consuete modalità, metterà a disposizione del pensionato, mediante un "QR Code", la possibilità di fruire di informazioni personalizzate sulle prestazioni collegate al reddito e sui relativi adempimenti a carico del pensionato stesso.

Il termine per la campagna RED 2022, redditi 2021, è previsto per il 28 febbraio 2023.

Detassazione delle pensioni intestate a soggetti trasferiti in Bulgaria

Con riferimento alla detassazione delle pensioni INPS a carico delle gestioni private dei residenti in Bulgaria, l'Istituto, nel confermarci le precedenti indicazioni, di cui vi abbiamo dato conto con circolare unitaria del 23 settembre scorso e con successiva integrazione del 29 settembre scorso, ci ha comunicato che i soggetti interessati sono circa 200.

L'Istituto ci ha inoltre comunicato che le nuove istanze, presentate dai residenti in Bulgaria, di detassazione delle pensioni saranno gestite direttamente dall'Agenzia delle entrate di Pescara.

Tavolo indebiti

Per quanto riguarda il tavolo indebiti, l'INPS ci ha comunicato di aver fatto un approfondimento della trattazione degli indebiti sulle pensioni a carico delle gestioni pubbliche, con particolare riferimento all'applicazione degli articoli 204 e 205 del DPR 1092/73 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2017.

Dopo l'approfondimento, l'Istituto, preso atto della immutabilità delle pensioni definitive delle gestioni dei dipendenti pubblici, ha preparato una nota da sottoporre al ministero vigilante, al fine di sollecitare l'intervento del legislatore.

Abbiamo nuovamente chiesto all'INPS di convocare il tavolo tecnico sugli indebiti per discutere sia l'aspetto normativo che quello procedurale, ponendo particolare attenzione alla completezza delle informazioni contenute nei relativi provvedimenti di indebito.

Cordiali saluti.

Spi-Cgil
Daniela Cappelli



Fnp-Cisl
Patrizia Volponi



Uilp-Uil
Livia Piersanti

